

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ESTERI (3^a)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente
SCELBA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Scelba, nel dar notizia di una richiesta del senatore Calamandrei per un dibattito in Commissione sul recente viaggio all'estero del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri, comunica che il ministro Medici si è reso disponibile per il giorno 16 maggio; fa presente che, in ogni caso, l'eventualità del dibattito in Commissione resta comunque subordinata all'esito della prossima riunione dei Presidenti dei Gruppi, i quali potrebbero decidere di tenere, sull'argomento, un dibattito in Assemblea.

Il senatore Calamandrei, ringraziando il Presidente per la sollecitudine dimostrata nel prendere contatto con il ministro Medi-

ci, si dichiara d'accordo con la data proposta da quest'ultimo, auspicando che un eventuale dibattito in Assemblea (qualora venisse deciso a più lungo termine) non impedisca alla Commissione di ascoltare un'esposizione del Ministro degli affari esteri in data più ravvicinata. Aggiunge che, in tal caso, sarebbe auspicabile l'intervento in Commissione dello stesso Presidente del Consiglio.

Il senatore Pecoraro, nella sua qualità di Presidente della Giunta per gli affari europei, dichiara di non poter escludere che la Giunta medesima inviterà il Governo a riferire su taluni aspetti della politica comunitaria.

Il presidente Scelba rileva che non può sorgere alcun equivoco circa le ben distinte competenze tra la Giunta per gli affari europei e la Commissione affari esteri.

IN SEDE DELIBERANTE

« Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (972), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

La discussione viene rinviata in attesa di chiarimenti del Ministero degli affari esteri su alcuni aspetti del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969** » (381-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Su proposta del relatore, senatore Casiani, e senza ulteriore dibattito, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sulle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati e autorizza la richiesta di relazione orale.

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra alcuni Paesi aderenti alla Conferenza europea per le telecomunicazioni via satellite (CETS) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione dei vettori spaziali (ELDO) relativo ad alcuni esperimenti di telecomunicazioni da realizzarsi in connessione con il lancio F.9 dell'ELDO, firmato a Neuilly sur Seine il 5 febbraio 1969** » (637).

(Rinvio dell'esame).

Il senatore Pecoraro, nel riferire brevemente sul ratificando Accordo, osserva che il disegno di legge va approvato, per ragioni prevalentemente formali, anche se il suo contenuto appare in gran parte superato (perchè la finalità dell'accordo è stata raggiunta essendo già avvenuto il lancio del satellite).

Il sottosegretario Elkan, nel confermare la tesi del relatore, fa presente che il Ministro è tuttora in attesa di un parere del Consiglio nazionale delle ricerche circa la possibilità dell'insorgere di eventuali controversie, accertata la cui esistenza non vi sarebbe più ragione di esaminare il provvedimento; propone per ciò di rinviare il seguito dell'esame.

Dopo che il senatore Calamandrei ha lamentato che la Commissione sia stata investita del dibattito su un provvedimento con tutta probabilità ormai privo di contenuto, il seguito dell'esame del disegno di legge viene rinviato.

« **Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972** » (735).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del Presidente, la Commissione rinvia l'esame del provvedimento, in attesa che il Ministero degli affari esteri presenti al Senato l'insieme delle ratifiche di Accordi o Convenzioni con vari stati relativi ai trasporti aerei.

La seduta termina alle ore 12,15.

ISTRUZIONE (7°)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente

SPADOLINI

Interviene il Ministro del turismo e dello spettacolo Badini Confalonieri.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate** » (950);

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni);

« **Interventi finanziari a favore delle attività musicali** » (850);

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione sospesa lo scorso giovedì 3.

Si passa all'esame degli articoli, dando la precedenza al disegno di legge n. 950.

In sede di articolo 1, vengono illustrati alcuni emendamenti.

Il primo è dei senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Scarpino, Papa ed Urbani: tende alla sostituzione dell'articolo con un nuovo testo in cui si stabilisce che il finanziamento delle attività musicali, a datare dal 1° gennaio 1974, dovrà essere disposto dalla riforma del settore, da realizzarsi su basi regionali e secondo criteri che consentano a tutte le Regioni di sviluppare, nel loro ambito,

iniziative musicali: in attesa di tale riordinamento dovranno essere disposti gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli del provvedimento.

Il secondo emendamento, aggiuntivo, è dei senatori Stirati ed Arfè: tende a precisare che il riordinamento degli enti lirici dovrà essere attuato anche in relazione « alla facoltà concessa allo Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, di delegare proprie funzioni amministrative alle Regioni ».

Dopo l'illustrazione dei due emendamenti, fatta dai primi proponenti, interviene il relatore alla Commissione, senatore Limoni: esprime riserve su entrambi; quindi il ministro Badini Confalonieri, nell'intento di venire incontro alle esigenze prospettate nella sua esposizione dalla senatrice Ruhl Bonazzola Valeria, suggerisce un testo sostitutivo dell'articolo 1, sul quale la senatrice stessa formula peraltro dei rilievi, che concernono soprattutto la non sufficiente garanzia circa la volontà politica di decentramento regionale.

Favorevole nel merito all'emendamento del Governo è invece il senatore Carraro, che su di esso ha, se mai, riserve di tecnica legislativa da formulare.

Seguono altri interventi del senatore Papa (che ribadisce il punto di vista dei senatori comunisti), del presidente Spadolini e del ministro Badini Confalonieri, che accoglie in parte i rilievi formulati nel corso del dibattito e modifica il testo da lui preparato.

Favorevole a tale ultima formulazione si dicono poi sia il senatore Mazzarolli, sia il senatore Spigaroli, mentre la senatrice Ruhl Bonazzola mantiene le proprie riserve. Si passa quindi alla votazione: la Commissione accoglie l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo mentre gli altri emendamenti risultano preclusi.

Si astengono i senatori comunisti.

La norma stabilisce che, in attesa di un nuovo provvedimento legislativo organico per il riordinamento delle attività musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale (provvedimento da presentare al Parlamento in tempo utile perchè possa divenire operante a partire dal 1° gennaio 1974), a favo-

re degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate previste dall'articolo 6 della legge n. 800 del 1967, sono disposti gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

La Commissione accoglie quindi, senza modificazioni, gli articoli 2 e 3.

In sede di articolo 4 viene presentato un emendamento del Governo che (precisa il Ministro per il turismo e lo spettacolo) tiene conto dei rilievi formulati in sede di discussione generale dai senatori socialisti in merito ai criteri di ripartizione dei fondi.

L'emendamento, che sostituisce l'intero articolo 4, è accolto dalla Commissione: fra l'altro dispone che i fondi di cui all'articolo 2, lettera a), della citata legge n. 800, e all'articolo 3 della legge n. 291 del 1970, per l'esercizio 1973 saranno ripartiti fra gli enti e le istituzioni per il 25 per cento secondo i criteri di cui al precedente articolo 3; il residuo 75 per cento sarà assegnato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e sentita la Commissione centrale per la musica, per far fronte a particolari esigenze degli stessi enti ed istituzioni, prescindendo dai criteri di cui all'articolo 22 della ricordata legge n. 800.

Senza dibattito, quindi, la Commissione approva i successivi articoli 5 e 6, nel testo proposto dal Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il relatore Limoni prospetta l'opportunità di un emendamento, aggiuntivo di un comma, tendente a stabilire che alle sedute del Consiglio di amministrazione, partecipi con voto consultivo, il Segretario generale, ove esista, o il funzionario responsabile dei servizi amministrativi, con l'obbligo di riferire sulla legittimità degli atti con i quali i competenti organi dell'ente autorizzino spese o dai quali derivi obbligo di pagare somme a carico dell'ente stesso.

Osservazioni sono poi fatte dai senatori Mazzarolli in merito al riferimento all'esercizio 1973 (anzichè al 1974), di cui al primo comma dell'articolo, e dal senatore Carraro, che propone un emendamento formale a detto comma, e si domanda se non occorra precisare che compito del commissario (quando si presenti la necessità dello scioglimento

del Consiglio di amministrazione) sarà di riportare entro i limiti di legittimità l'impostazione dei bilanci.

Ampi chiarimenti agli oratori intervenuti sono quindi forniti dal ministro Badini Confalonieri, ed essi non insistono nei loro rilievi, salvo che per l'emendamento formale proposto dal senatore Carraro, che viene successivamente accolto dalla Commissione la quale, in fine, approva l'articolo 7 con tale modificazione.

Vengono illustrati quindi tre emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi: due (presentati dal senatore Dante Rossi e, rispettivamente, dai senatori Ruhl Bonazzola, Papa, Piovano, Scarpino e Urbani) riguardano la gestione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia; il terzo, dei senatori Limoni e Mazzaroli, concerne invece lo stato giuridico e il trattamento economico del sovrintendente degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Sui tre emendamenti il Ministro si pronuncia, in via di massima, dicendosi pienamente disponibile a prenderne in esame il merito: non peraltro nella sede attuale, ma nel quadro della globale revisione della legge n. 800 del 1967.

Non insistono i proponenti e la Commissione passa all'articolo 8, che approva senza dibattito, nel testo presentato.

La Commissione approva in fine il disegno di legge nel suo insieme; annunciano voto contrario i senatori comunisti.

Si prendono in esame gli articoli del disegno di legge n. 850.

In sede di articolo 1 vengono illustrati due emendamenti: il primo è al primo comma (tende a prendere in particolare considerazione le attività musicali promosse da associazioni private e da enti pubblici che, anche in forma cooperativa e secondo criteri di decentramento regionale, svolgano attività musicali di chiara utilità sociale), ed è presentato dai senatori Ruhl Bonazzola, Papa e Piovano; il secondo è aggiuntivo di un comma finale, in cui si precisa che gli eventuali residui di gestione sui fondi di cui ai precedenti commi dovranno essere accantonati per venir utilizzati allo stesso scopo per l'eserci-

zio successivo: è proposto dal senatore Mazzaroli, a cui si associa il senatore Spigaroli.

Sui due emendamenti si pronuncia il Ministro: è favorevole al secondo ed ha delle riserve circa il riferimento al decentramento regionale contenuto nel primo.

Sulle dichiarazioni del Ministro segue un breve dibattito a cui prendono parte i senatori Papa, Mazzaroli e nuovamente il Ministro del turismo e dello spettacolo Badini Confalonieri.

Quindi i senatori comunisti non insistono, la Commissione approva l'emendamento dei senatori Mazzaroli e Spigaroli e l'articolo 1 nel testo conseguentemente emendato.

Il relatore alla Commissione illustra poi un emendamento aggiuntivo, tendente ad una modifica dell'articolo 65, commi primo e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In seguito ad un intervento del rappresentante del Governo che, favorevole nel merito per ragioni di sistematica legislativa ed anche per evitare remore procedurali, prega il proponente di ripresentare l'emendamento in sede di revisione della più volte citata legge n. 800 del 1967, il senatore Limoni accoglie l'invito e non insiste.

Ha quindi la parola la senatrice Franca Falcucci: dà conto di un emendamento, aggiuntivo di un nuovo articolo, tendente alla concessione di un contributo annuo straordinario di lire 150 milioni, a carico del fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge numero 800, per l'organizzazione delle stagioni liriche presso l'Ente autonomo « Arena Sferisterio » di Macerata.

Secondo detto emendamento (che reca anche la firma del senatore Spigaroli) tale quota non dovrà comunque incidere sulla parte dello stesso fondo di cui al predetto articolo 2 della legge n. 800, destinata ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistico-orche-strali e prevista ai sensi dell'articolo 28 della legge stessa: l'assegnazione e la liquidazione della sovvenzione in parola saranno disposte in conformità con le norme previste dagli articoli 29 e 39 della più volte ricordata legge n. 800.

Segue un ampio dibattito.

Il senatore Papa ritiene poco corretta la sede del provvedimento in esame per inserire la previsione di un contributo per un ente determinato, mancando la possibilità di considerare le esigenze di istituzioni musicali analoghe: avverte pertanto che i senatori comunisti, nettamente contrari, si riservano la richiesta di rimessione qualora la proposta venisse mantenuta.

Segue una precisazione del Ministro: ricorda che la previsione di un contributo riservato all'Arena Sferisterio di Macerata costituirebbe la premessa per una rinuncia dell'Ente stesso ad assurgere, ai sensi e per gli effetti della legge n. 800, alla qualità di ente lirico, con un grosso vantaggio, in definitiva, per gli oneri complessivi che si dovrebbero addossare in tal caso al pubblico erario (egli ha peraltro delle riserve sul testo predisposto per la parte finanziaria).

Dal canto suo il senatore Arfè avverte che l'apertura di una breccia nella direzione dei contributi lo indurrebbe a rivedere le proprie riserve formulate circa specifica analoga istanza a lui prospettata per altra manifestazione musicale.

Il successivo oratore, senatore Mazzaroli, manifesta le proprie preoccupazioni circa il pericolo, connesso con la riserva di un contributo speciale per l'ente di Macerata, di una riduzione di quanto dovuto per legge ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistiche orchestrali a norma dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967; si domanda se non sarebbe preferibile che lo Sferisterio di Macerata richiedesse invece il riconoscimento della qualità di « teatro di tradizione ».

I meriti nel campo della promozione culturale e sociale e della diffusione popolare della sensibilità musicale, da riconoscere all'Ente di Macerata, sono quindi illustrati ampiamente dal senatore Tambroni Armadori, che mette anche in luce i pesanti oneri assunti dagli enti locali per portare avanti una tradizione di particolare dignità, e di grande interesse per le masse popolari, per i giovani, per il movimento turistico.

Qualche precisazione è poi fornita al Ministro dal senatore Spigaroli circa la formu-

lazione dell'emendamento e i suoi possibili oneri finanziari: l'oratore ribadisce anche le motivazioni di merito a sostegno della proposta.

Ai precedenti oratori replica, prendendo nuovamente la parola, il senatore Papa: chiarisce di non aver espresso nessun giudizio di merito sulla validità dell'opera svolta dall'Arena Sferisterio di Macerata; la questione sollevata dai senatori comunisti, egli dice, è infatti di carattere generale e riguarda l'opportunità di prendere in esame singoli problemi nel contesto non dell'attuale provvedimento ma di quello di riforma, proprio in vista di una equa ripartizione fra le regioni meno dotate degli interventi dello Stato.

Segue un intervento del Ministro del turismo e dello spettacolo che, pur dicendo di comprendere la logica delle argomentazioni dei senatori comunisti, ritiene peraltro doveroso tenere presente lo sforzo notevolissimo compiuto dall'ente di Macerata per la diffusione popolare dell'educazione musicale. Il rappresentante del Governo poi propone un testo sostitutivo dell'emendamento.

Dopo che il senatore Papa ha ulteriormente confermato la posizione precedentemente assunta dai senatori comunisti, e dopo altre precisazioni del ministro Badini Confalonieri, il senatore Spigaroli, intervenendo di nuovo, dichiara di non poter consentire con le motivazioni di dissenso dei senatori comunisti, non ritenendo meno che corretta la procedura seguita e la sede prescelta per fissare un contributo a favore di un ente che svolge precisamente le attività musicali oggetto del provvedimento di finanziamento in esame.

Il senatore Dante Rossi, poi, giudica artificiosa e fittizia una distinzione che sceverasse le varie posizioni assunte dai singoli gruppi sulla base di un giudizio di sensibilità o di insensibilità nei confronti dell'ente musicale di Macerata (il problema, egli ricorda, è di carattere generale e non particolare); quindi il senatore Limoni tiene a distinguere la natura del disegno di legge n. 850 da quella del precedente provvedimento: men-

tre nel disegno di legge n. 950, destinato ad un intervento di emergenza non di carattere continuativo, non si sarebbero giustificate disposizioni tendenti a ritoccare la legge numero 800 del 1967, nel secondo, invece, egli sostiene, trattandosi di un provvedimento che potrebbe anche durare nel tempo, è lecito ritenere compatibile una norma come quella proposta con l'emendamento dei senatori Falcucci e Spigaroli.

Il relatore alla Commissione invita pertanto i senatori comunisti a non insistere nella loro contraria posizione.

Ha quindi la parola il senatore Stirati che, a titolo personale, mentre si dice non insensibile alle ragioni esposte dal senatore Papa, dichiara peraltro di comprendere e condividere le considerazioni dei sostenitori dell'emendamento: non estraneo alla logica del provvedimento, esso eviterebbe il pericolo della nascita di un quattordicesimo ente lirico e verrebbe incontro alle esigenze di una regione duramente colpita da calamità naturali.

Nel dibattito interviene infine il Presidente Spadolini: premette di aver potuto conoscere direttamente il quadro dei problemi dell'Arena Sferisterio e di essersi persuaso della necessità di un immediato intervento legislativo; si dice poi poco convinto dell'opportunità di rimettere la decisione alla riforma organica della legge n. 800; è peraltro d'avviso che, qualora i senatori comunisti mantenessero il loro atteggiamento nettamente negativo, converrebbe, per ragioni di carattere generale, non insistere. Suggestisce pertanto di soprassedere da una decisione definitiva, nel tentativo di cercare le possibilità per una maggiore intesa fra i vari gruppi sul particolare problema.

Si associano alla proposta di rinvio i senatori Franca Falcucci, Spigaroli, Stirati ed Urbani, e quindi il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In seguito ad un intervento del senatore Urbani, il Presidente Spadolini avverte che, in vista della sua rapida approvazione finale, nella prossima settimana la Commissione do-

vrà affrontare l'esame del disegno di legge (n. 56-B) sul nuovo statuto della Biennale di Venezia, di recente trasmesso dalla Camera con alcune modificazioni rispetto al testo accolto dal Senato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Spadolini avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani mercoledì 9 maggio, alle ore 10, non solo in sede referente (secondo l'ordine del giorno già diramato) per il seguito dell'esame dei provvedimenti urgenti per l'università, ma anche in sede deliberante, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 850, recante interventi finanziari a favore delle attività musicali.

La seduta termina alle ore 20,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 10

Votazione per la nomina di un Segretario.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

ARENA ed altri. — Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (185-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (538) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. ZUCCALA ed altri. — Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni (755-Urgenza).

MARTINAZZOLI ed altri. — Sanzioni penali per la violazione del diritto all'intimità della vita privata svolgentesi nel domicilio (893).

LUGNANO ed altri. — Salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (991).

2. ARENA. — Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (448).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (813).

2. Modifiche alla composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (840).

3. CIPELLINI e ARNONE. — Revoca della limitazione del minimo di età per la celebrazione del matrimonio degli appartenenti alle Forze armate ed altri corpi assimilati (399).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau-

tica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato (815).

2. Deputato BANDIERA. — Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica (1008) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. DELLA PORTA ed altri. — Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (672).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 10

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Stato e Regioni in ordine al bilancio dello Stato: audizione del Ministro per l'attuazione delle regioni, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del tesoro.

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (355-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale dei finanzieri (787).

3. Deputati VENTUROLI e RAFFAELLI; LA LOGGIA e FRAU. — Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per il quinquennio 1972-1976 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 (788).

5. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (322).

6. Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo (455).

7. Deputati GRAMEGNA ed altri. — Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 (962) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguìto della discussione dei disegni di legge:

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato (777).

2. Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate (148).

3. Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia (779).

In sede referente

I. Seguìto dell'esame dei disegni di legge:

1. SPAGNOLLI ed altri. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (161) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

DE PONTI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto (314).

2. Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto (645).

3. SEGNANA ed altri. — Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (590).

4. ALBERTINI ed altri. — Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (247) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

5. LI VIGNI ed altri. — Inchiesta parlamentare sul funzionamento delle Borse valori in Italia (72).

II. Esame dei disegni di legge:

1. SEGNANA ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (511) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

2. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

3. ROSA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alla esenzione dell'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per lo acquedotto pugliese (553).

4. BONALDI. — Concessione dell'indennità integrativa speciale mensile relativa ai trattamenti pensionistici di guerra anche a coloro che fruiscono di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere (537).

5. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (210).

6. SAMMARTINO ed altri. — Integrazioni e modifiche della legge 28 luglio 1971, n. 585, concernente le pensioni di guerra indirette (554).

7. Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728 (647-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

8. SCHIETROMA ed altri. — Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva (86).

9. Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione della aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (812).

10. SEGNANA ed altri. — Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario (558).

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria (981).

2. PIOVANO ed altri. — Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (988).

3. PIOVANO ed altri. — Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università (989).

4. Provvedimenti urgenti per l'Università (1012).

5. BALDINI ed altri. — Istituzione di posti di assistente universitario (201).

6. TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (240).

7. MURMURA. — Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, numero 924, per le nuove istituzioni universitarie (607).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Interventi finanziari a favore delle attività musicali (850).

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 10 e 17

Alle ore 10

Discussione sulla relazione concernente l'andamento della gestione RAI-Radiotelevisione italiana al 31 dicembre 1972 e successivi aggiornamenti.

Alle ore 17

Seguito della discussione sulla relazione concernente l'andamento della gestione RAI-Radiotelevisione italiana al 31 dicembre 1972 e successivi aggiornamenti.

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato » (797).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio, nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, numero 1041 (864).
2. Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (882).

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato ERMINERO ed altri. — Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
2. Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (984) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. TORELLI. — Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche (213) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).
2. TOGNI ed altri. — Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso le Ca-

mere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (766).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione dei Centri per il commercio con l'estero (852).

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

ALBARELLO e MERZARIO. — Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, numero 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive (68).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati BIANCHI Fortunato ed altri. — Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali (781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

GAROLI ed altri. — Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (714).

II. Esame dei disegni di legge:

1. AVERARDI ed altri. — Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di previdenza

e assistenza per gli ingegneri ed architetti (375).

2. GAROLI ed altri. — Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e della escavazione e lavorazione dei materiali lapidei (463).

3. DE MARZI ed altri. — Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi (512).

4. CIPELLINI ed altri. — Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi (767).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

Mercoledì 9 maggio 1973, ore 20

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 24*